

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3059

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSONE, SAVIO, BONETTI, REBULLA, SCOVACRICCHI,  
STEGAGNINI, ALBERINI, CACCIA, MELELEO, BIONDI**

*Presentata il 28 luglio 1988*

**Riorganizzazione centrale e periferica e ristrutturazione  
delle carriere del personale civile del Ministero della difesa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai impellente la necessità di procedere all'ammodernamento delle strutture operative dell'amministrazione della Difesa, per semplificarne e razionalizzarne al massimo le procedure ed i servizi.

In tale ottica s'inquadra la presente proposta di legge, che si propone di offrire al Ministero della Difesa un'amministrazione maggiormente efficiente attraverso l'adeguamento degli organi e degli uffici centrali alle esigenze connesse ai nuovi compiti previsti da norme dello Stato e mediante un più qualificato ed articolato decentramento tecnico-amministrativo che possa valorizzare, nel contempo, l'importante apporto della sua componente civile con particolare riguardo a quella parte più qualificata professionalmente.

A tale proposito è da ricordare la legge 1° dicembre 1962, n. 1862 e successive modificazioni ed integrazioni con le quali il Parlamento provvide a delegare il Governo per il riordinamento del Ministero della Difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali, e che prevedeva la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della Difesa e degli stabilimenti ed arsenali militari secondo i seguenti criteri:

« decentrare agli uffici periferici attribuzioni spettanti secondo le leggi vigenti agli organi centrali;

ammodernare i servizi e gli uffici, snellire ed accelerare le procedure, semplificare la struttura burocratica, anche

al fine di lasciare gli ufficiali ed i sottufficiali ai servizi di comando di reparti e di istruzioni, salve le indispensabili, temporanee destinazioni agli uffici;

riordinare ed ammodernare gli stabilimenti ed arsenali militari, coordinandone i programmi di lavoro al fine di utilizzare nel modo più razionale le maestranze e la potenzialità degli impianti ».

Sono trascorsi quasi ventiquattro anni dall'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa, senza che, peraltro, venisse raggiunta la finalità propria della legge di delega, che era quella di lasciare gli ufficiali ed i sottufficiali ai servizi di comando di reparti e di istruzioni. In effetti al centro non si è provveduto alla istituzione di nuovi uffici per ammodernare i servizi ed in periferia non si è provveduto ad una semplificazione della struttura burocratica intesa ad attuare un più esteso decentramento dal centro alla periferia con precise attribuzioni di funzioni e connesse responsabilità ai dipendenti civili con più elevata professionalità ed in particolare a quelli aventi qualifiche direttive e dirigenziali.

Così ad uffici di rilevanza tecnico-amministrativa, e non a carattere operativo militare, la cui direzione sarebbe più congeniale al personale civile, anche per la possibilità di una più lunga permanenza *in loco*, vengono invece preposti ufficiali inferiori e superiori, nonché sottufficiali e per periodi di tempo alquanto limitati, essendo gli stessi tenuti ad altri obblighi connessi al loro *status* militare (periodi di imbarco, di zona operativa ed altro).

Per una migliore funzionalità dell'amministrazione centrale e periferica della difesa si rende pertanto necessario adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero, semplificare e razionalizzare le procedure amministrative e responsabilizzare e motivare adeguatamente il personale civile.

A tale scopo con gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, da parte del Parlamento si provvede ad attribuire al Governo una delega legislativa per riorganizzare alcuni organi ed uffici centrali e periferici del Ministero della Difesa e per ristrutturare le carriere del personale civile dell'amministrazione mediante un diverso ordinamento dello stato giuridico che possa valorizzarne le professionalità.

Con l'articolo 3 viene previsto un ampio decentramento delle funzioni amministrative dell'amministrazione della difesa agli uffici periferici per una più rapida e celere emanazione di atti e provvedimenti, interlocutori e definitivi, da adottare nei confronti del personale civile in servizio nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Con lo stesso articolo, vengono creati gli ispettorati amministrativi, retti da dirigenti superiori della carriera direttiva amministrativa, presso gli alti comandi territoriali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, dotati di attribuzioni e compiti propri che investono l'amministrazione del personale civile (impiegati ed operai), il servizio pensionistico, i contratti, la concessione di congedi straordinari ed aspettative, i delicati rapporti tra amministrazione ed organizzazioni sindacali, in particolare per quanto concerne la materia della contrattazione decentrata.

L'articolo 4 istituisce la carica di vicesegretario generale del Ministero della difesa, con il relativo ufficio.

Detto incarico viene attribuito ad un dirigente generale del Ministero, il quale ha le funzioni di vigilare sull'efficienza dei servizi centrali e periferici dell'amministrazione anche mediante l'utilizzazione di indicatori di produttività, di coordinare le attività di informatica e di programmare la politica industriale.

L'articolo 5 prevede la possibilità di creare nuove direzioni generali mediante un apposito decreto del Ministro della difesa e, di ripartire differentemente le competenze delle direzioni generali del Ministero in servizi omogenei o divisioni.

Per una riorganizzazione dei servizi centrali, si prevede l'istituzione di un servizio di provveditorato, della direzione generale per la didattica, della direzione generale per l'informatica e della direzione generale per la contrattazione decentrata.

Il servizio di provveditorato, da accorparsi alla direzione generale dei servizi generali, dovrebbe svolgere con grande autonomia gestionale le competenze proprie del provveditorato generale dello Stato per tutto quanto possa occorrere per un migliore funzionamento degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.

La direzione generale per la didattica dovrebbe soprintendere alla formazione, all'aggiornamento ed all'addestramento del personale civile dell'amministrazione, per adeguarne la preparazione professionale alle nuove procedure ed ai complessi processi lavorativi connessi al progresso scientifico e tecnologico; in relazione al recente inquadramento del personale civile della difesa nei profili professionali previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si dovrà provvedere ad un vasto e generale processo di riconversione di gran parte di detto personale per consentire allo stesso di acquisire nuove specializzazioni, in vista anche dell'attuazione degli istituti di mobilità orizzontale e verticale dei profili in questione. Con la creazione di una propria struttura periferica la citata direzione generale potrà inoltre estendere l'attività didattica al personale in servizio presso gli uffici periferici, limitando, per quanto possibile, il ricorso a convenzioni molto dispendiose con ditte ed organismi pubblici e privati.

La direzione generale per l'informatica dovrà coordinare e pianificare in maniera razionale lo sviluppo dei sistemi informativi esistenti presso l'amministrazione centrale e periferica della difesa, promuovendo tutte le azioni tecnico-amministrative per poter approvvigionare in modo rapido le apparecchiature elettroniche necessarie al funzionamento di detti sistemi, al fine di evitare che l'amministrazione, per il protrarsi nel tempo dei relativi atti contrattuali, sia costretta ad approvvigi-

narsi di impianti già obsoleti.

L'istituzione di una direzione generale per la negoziazione decentrata, si rende indispensabile per poter offrire l'indispensabile supporto tecnico organizzativo ed istruttorio in funzione delle definizioni ed emanazioni degli accordi sindacali riguardanti il personale civile della difesa, per tutte le materie di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; la natura della negoziazione decentrata coinvolge direttamente o indirettamente gran parte dei servizi dell'amministrazione della Difesa e richiede una alta professionalità e preparazione degli addetti ed un impegno a tempo pieno che non è certamente presumibile possa essere proficuamente assolto da funzionari impegnati negli ordinari compiti di istituto.

L'articolo 6 prevede l'adeguamento dei ruoli delle qualifiche dirigenziali, amministrative e tecniche, del Ministero della difesa, in relazione alla costituzione dei nuovi uffici al centro ed in periferia; l'articolo prevede inoltre che il vice segretario generale, il vice capo di gabinetto ed i direttori generali rivestano la qualifica di dirigente generale di livello B al fine di rendere più funzionale l'incarico cui essi sono preposti, per il fatto di dover coordinare complesse attività tecnico-amministrative che comportano frequenti contatti con ufficiali aventi il grado generale di Corpo d'armata o grado a questo equiparato, preposti agli alti comandi territoriali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica oppure con dirigenti generali di altri dicasteri quali gli esteri e l'interno di qualifica superiore; si prevede anche che i vice direttori generali debbano rivestire la qualifica di dirigente generale di livello C.

L'articolo 7 disciplina il conferimento dei posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore e nella qualifica di primo dirigente nonché modifica, per l'amministrazione della difesa, la normativa di accesso alla dirigenza per coprire in maniera rapida i posti di funzione di primo dirigente, restituendo, al

contempo, al consiglio di amministrazione il delicato compito di scegliere, mediante lo scrutinio per merito comparativo, i funzionari ritenuti più capaci e meritevoli, valutando anche il loro lavoro istituzionale ed il loro impegno in servizio.

L'articolo 8 prevede una modifica degli organici del personale civile della difesa in relazione alla costituzione dei nuovi uffici ed al decentramento di compiti istituzionali alla periferia.

Con l'articolo 9 si intende adeguare il trattamento economico del personale direttivo e dirigente della difesa a quello riconosciuto ai commissari ed ai dirigenti della polizia di Stato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, ed a quello accordato al personale delle Forze armate e di Polizia dalla legge 14 novembre 1987, n. 468; cioè allo scopo di evitare ingiustificate disparità di trattamento economico fra categorie di personale operante nello stesso apparato amministrativo (a seguito dei recenti miglioramenti di stipendio concessi al personale ufficiale e sottufficiale, si è venuta a creare la paradossale situazione che i primi vengono attualmente a godere di un trattamento economico di gran lunga più favorevole di quello accordato a dirigenti e funzionari direttivi ad essi preposti per funzioni di direzione e di coordinamento).

Con lo stesso articolo si prevede di modificare l'inquadramento dei livelli del personale civile, anche in deroga alla legge 11 luglio 1980, n. 312, per tenere conto del più favorevole inquadramento economico operato nei confronti del personale militare ai sensi della legge 6 agosto 1981, n. 432, che ha comportato per quest'ultimo uno slittamento in avanti di due livelli rispetto alla normativa preesistente alla legge n. 312 del 1980 (il passaggio di un livello, al maturare di una anzianità di servizio di quindici anni, potrebbe consentire anche al personale civile della difesa, un'avanzamento, sia più limitato di carriera, rispetto a quello accordato con la legge n. 432 del 1981, alla componente militare dell'amministrazione).

Si prevede inoltre l'istituzione di un particolare compenso per quella parte del personale civile del Ministero professionalmente più responsabilizzata perché svolgente funzioni di delicata importanza, quali la direzione di uffici o servizi ovvero di coordinamento di operatori di pari qualifica o qualifiche inferiori; detto compenso dovrebbe competere per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni espletate.

L'articolo 10 concerne la corresponsione al personale civile della difesa di un salario annuo di produttività a fronte dell'impegno per i processi di ristrutturazione, ammodernamento e riconversione. Si vuole in tal modo valorizzare la peculiarità del patrimonio di esperienze e di specializzazioni professionali del personale civile, maturatasi nell'esercizio di compiti non assimilabili ad alcuna altra realtà dell'apparato statale e riaffermare quel principio di « pari dignità » tra personale civile e militare, che insieme fianco a fianco spesso nelle stesse condizioni di disagio o rischio, collaborano per la realizzazione degli obiettivi del Ministero della difesa.

L'articolo 11 prevede, per i casi di trasferimento d'autorità, di estendere al personale civile dell'amministrazione lo stesso trattamento economico riconosciuto, dalla normativa vigente al personale militare; ciò allo scopo di venire incontro alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione delle Forze armate (alcuni enti appartenenti all'area logistica-operativa dovranno presto essere soppressi e si renderà in conseguenza necessario agevolare la mobilità e la riconversione del personale in servizio presso gli stessi enti, sia esso civile che militare).

Con l'articolo 12 si vuole dare la possibilità agli operai cosiddetti « occasionali », in servizio presso l'amministrazione della difesa da oltre due anni di poter partecipare ad una serie di concorsi a loro riservati, prescindendo dal limite di età; in questo modo l'amministrazione potrebbe immettere in servizio personale già pratico e di cui sono noti i requisiti

morali e di sicurezza nonché le capacità dimostrate nell'espletamento del proprio lavoro in tanti anni presso enti del Ministero della difesa.

In conclusione si tratta di una proposta di legge che, nel mentre si propone di offrire al Ministero della difesa una amministrazione maggiormente efficiente mediante un ammodernamento delle strutture operative non più procrastinabile, è anche vivamente attesa da circa 60 mila impiegati ed operai che in detta amministrazione operano quotidianamente.

L'insoddisfazione del personale civile in questi anni è nota; è dovuta alle sperequazioni ingiustificate di trattamento economico con la componente militare dell'amministrazione ed alla non completa valutazione della sua funzione.

L'insoddisfazione ha dato luogo anche a moti di reazione, a stento oggi tenuti a freno attraverso l'opera di mediazione delle rappresentanze sindacali, ma ancora in attesa di risposte.

Non dobbiamo dimenticare che dietro le norme ci sono uomini, con le loro passioni, la loro volontà di servizio, il loro bisogno di serenità. Un elemento fondamentale dell'iniziativa è costituito anche dal piano delle assunzioni. L'esigenza nasce, in primo luogo, dalle gravissime vacanze determinatesi negli organici, non più potute ripianare per le note disposizioni sugli ex combattenti, che in partico-

lare per la Difesa, erano estremamente numerosi; e successivamente per le norme restrittive in materia di assunzioni di personale varate dalle leggi finanziarie.

A fronte di tale situazione è viceversa sensibilmente aumentata, da parte dell'amministrazione la richiesta di specializzazioni e professionalità aderenti alle moderne tecnologie ed alle procedure e procedimenti di lavoro legati ai metodi moderni, indispensabili in una amministrazione quale quella della Difesa.

Per sopperire a tali indifferibili esigenze, l'amministrazione è stata perfino costretta ad impiegare in compiti diversi dalla qualifica un gran numero di persone ed a distogliere per compiti amministrativi personale precipuamente destinato a compiti operativi. In particolare le assunzioni di che trattasi dovranno essere riferite a qualifiche medio-alte, con specializzazioni aderenti al moderno mondo del lavoro, con riguardo alle aree tecnico-industriale dell'informatica, della ricerca, delle applicazioni tecnologiche e dell'elettronica.

Un indirizzo specifico dovrà essere adottato per colmare le vacanze degli enti dell'Italia centro-settentrionale, ove si rischia la compromissione della piena operatività dei servizi.

Per questo confidiamo nel pieno consenso degli onorevoli deputati per l'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## DELEGA LEGISLATIVA

## ART. 1.

(Delega).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i criteri e le direttive indicate negli articoli seguenti, norme dirette a:

a) adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa alle esigenze connesse con i nuovi compiti previsti da norme dello Stato, con particolare riguardo alla istituzione di posti in organico di dirigenza civile, tecnica ed amministrativa in periferia;

b) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative, con il completamento del sistema informativo del Ministero della difesa;

c) conformare la disciplina dello stato giuridico e dei ruoli del personale civile dipendente dal Ministero della difesa al nuovo ordinamento degli organi e degli uffici di cui alla lettera a);

d) utilizzare ed adeguare l'apparato e l'organizzazione dell'amministrazione della difesa, per la maggiore efficienza ed economicità dei servizi dell'amministrazione;

e) ripianare le vacanze nelle tabelle organiche dell'amministrazione attraverso piani occupazionali per 20.000 unità nelle qualifiche funzionali medio-alte.

## ART. 2.

(*Decreti delegati*).

1. I decreti di cui all'articolo 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni di merito competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 devono esprimere il parere di merito nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

## CAPO II

## ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

## ART. 3.

(*Decentramento amministrativo*).

1. L'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici deve essere stabilito sulla base del maggior decentramento possibile delle attribuzioni e delle competenze amministrative, salva la previsione di controlli ritenuti necessari sugli uffici periferici.

2. Tutte le funzioni amministrative dell'Amministrazione della difesa, ad eccezione di quelle che investono questioni di interesse generale o che comportano rilevanti impegni di spesa, devono essere attribuite agli uffici periferici con i necessari poteri di decisione. In particolare, presso gli alti comandi periferici territoriali del Ministero della difesa, per l'esercito, per la marina e l'aeronautica, sono costituiti gli ispettorati amministrativi territoriali del personale civile per l'emissione di tutti gli atti, interlocutori e definitivi, previsti dalla norme di legge in vigore, per il personale in servizio nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

3. Gli ispettorati amministrativi provvedono, fra l'altro, all'emanazione degli atti e provvedimenti in materia pensionistica nonché all'emanazione dei provvedimenti in materia di aspettativa per motivi di salute nei confronti del personale civile e militare residente nella sfera di territorio di competenza, salvo quelli riservati alle competenze dell'amministrazione centrale.

4. Gli ispettorati amministrativi sono retti da dirigenti superiori del ruolo della carriera direttiva amministrativa.

#### ART. 4.

*(Vice segretariato generale  
del Ministero della difesa).*

1. È istituito il vice segretario generale civile, alle dirette dipendenze del Ministro, con il quale collabora all'ordinamento dell'attività dei vari servizi dell'amministrazione centrale.

2. Spetta al vice segretario generale il compito di vigilare sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi, centrali e periferici e di provvedere alla disciplina della utilizzazione dei servizi indivisibili da parte delle direzioni generali.

3. L'incarico di vice segretario generale è conferito ad un dirigente generale del Ministero della difesa, ha la durata di cinque anni, non è rinnovabile e cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Nell'ambito dell'ufficio del vice segretario generale devono essere istituiti quali servizi indivisibili:

a) il servizio per gli studi di politica industriale, diretto alla programmazione della stessa;

b) il servizio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica e per la vigilanza sulla loro attuazione;

c) il servizio per l'utilizzazione degli indicatori di produttività e cioè *standards* lavorativi, ai fini della migliore utilizzazione degli uffici centrali e periferici.



5. All'attività di coordinamento dell'ufficio del vice segretario generale provvede un dirigente superiore coadiuvato da tre primi dirigenti del ruolo della carriera direttiva amministrativa preposti ai servizi indivisibili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 4.

ART. 5.

*(Direzioni generali).*

1. L'amministrazione centrale deve essere suddivisa in direzioni generali ed in uffici per lo svolgimento di funzioni omogenee.

2. Le direzioni generali attribuite attualmente a dirigenti civili sono adeguate alle nuove esigenze e sono suddivise, con decreto del Ministro della difesa, in servizi omogenei o divisioni.

3. Presso la direzione generale dei servizi generali è istituito un servizio di provveditorato, il quale esercita direttamente e senza limiti di valore per gli impegni di spesa le competenze del provveditorato generale dello Stato, per tutto quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.

4. Presso il Ministero della difesa è istituita la direzione generale della didattica, il cui organico è determinato, con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle necessità dell'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La direzione generale della didattica organizza e svolge i corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione per il personale civile e militare addetto a compiti amministrativi. La direzione generale provvede altresì all'emanazione degli atti per il suo funzionamento, compresi i preventivi e consuntivi di spesa, sotto il profilo amministrativo, organizzativo, disciplinare e didattico. Predisporre inoltre per ciascun corso i programmi di insegnamento, coordina lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, rilascia al termine di ciascun corso i relativi attestati di frequenza e di profitto. Alla dire-

zione generale è preposto un dirigente generale di livello B, coadiuvato da un vice direttore generale civile, dirigente generale di livello C, e da tre dirigenti superiori del ruolo della carriera direttiva amministrativa, preposti al coordinamento, rispettivamente, delle aree didattiche-amministrative, tecnico-scientifico ed informativo-contabile, in cui è articolata la direzione generale. Oltre alle nuove competenze la predetta direzione generale si farà carico anche di quelle proprie della Scuola per il perfezionamento del personale civile della difesa.

5. Presso il Ministero della difesa è istituita la direzione generale per la contrattazione decentrata, che provvede alle esigenze istruttorie, organizzative e tecnologiche in funzione della predisposizione ed emanazione degli accordi sindacali riguardanti il personale civile dell'amministrazione della difesa, ed aventi ad oggetto il trattamento economico accessorio, con l'esclusione del personale dirigente, l'articolazione dell'orario di lavoro e le modalità di accertamento del suo rispetto, i permessi, i trattamenti economici del lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale e le altre materie di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 93, nonché all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1977, n. 266. Alla direzione generale è preposto un dirigente generale di livello B, coadiuvato da un vicedirettore generale civile, dirigente generale di livello C e da quattro dirigenti superiori del ruolo della carriera direttiva amministrativa preposti al coordinamento dei settori in cui verrà articolata la direzione generale.

6. Presso il Ministero della difesa è istituita la direzione generale dell'informatica, il cui organico è determinato con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle necessità dell'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La direzione generale dell'informatica, sulla base degli indirizzi fissati dagli stati maggiori e da Segredifesa, co-

ordina, pianifica e realizza, secondo criteri di razionalità e semplificazione, lo sviluppo dei sistemi informativi centrali e periferici della difesa. La direzione generale provvede a promuovere le azioni tecniche-amministrative per il diretto approvvigionamento delle apparecchiature elettroniche e degli impianti necessari al funzionamento del sistema informativo. Alla direzione generale è preposto un dirigente generale di livello B, coadiuvato da un vice direttore generale dirigente generale di livello C, che lo sostituisce in caso di assenza ed impedimento e da sette dirigenti superiori preposti al coordinamento dei settori in cui verrà articolata la direzione generale. La predetta direzione generale si farà carico anche delle competenze dell'ufficio centrale per l'organizzazione e metodi che, pertanto, viene soppresso.

ART. 6.

*(Ruoli delle qualifiche dirigenziali).*

1. Fatta salva ogni diversa, futura, disciplina della dirigenza, devono essere adeguati alle necessità dei nuovi uffici i ruoli delle qualifiche dirigenziali, amministrative e tecniche del Ministero della difesa, secondo la disciplina risultante dalla applicazione delle norme della presente legge.

2. Le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono modificate secondo quanto disposto dalla presente legge.

3. In relazione alle esigenze della presente legge, oltre ai compiti istituzionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è istituito presso il Ministero della difesa un posto di vice capo gabinetto civile, conferito a un dirigente generale con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari giuridici ed amministrativi e nei rapporti con le organizzazioni sindacali.

4. Il vice segretario generale civile, il vice capo di gabinetto del Ministro ed i direttori generali rivestono la qualifica di

dirigente generale di livello B. I vice direttori generali rivestono la qualifica di dirigente generale di livello C ed equiparata.

ART. 7.

*(Accesso alle qualifiche dirigenziali).*

1. I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore a seguito dell'adeguamento della dotazione organica conseguente all'istituzione dei nuovi uffici, sono conferiti ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio, mediante scrutinio per merito comparativo.

2. I posti portati in aumento nella qualifica di primo dirigente nonché quelli che si creeranno nell'amministrazione della difesa successivamente alla data di approvazione della presente legge sono conferiti:

a) per il 75 per cento mediante scrutinio per merito comparativo, riservato ai funzionari delle ex carriere direttive dell'amministrazione della difesa inquadrati nei ruoli ad esaurimento ovvero nella IX qualifica funzionale che, alla data dello scrutinio, siano in possesso dell'anzianità di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza;

b) per il 25 per cento con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. I suddetti primi dirigenti, dopo la nomina devono frequentare i corsi di aggiornamento predisposti dall'amministrazione della difesa per un periodo complessivo non inferiore a tre mesi, anche non continuativi.

ART. 8.

*(Nuove soluzioni organiche dei profili professionali).*

1. Le nuove soluzioni organiche dei profili professionali, di impiegati ed operai, relativi alle nuove esigenze scaturenti

dalla presente legge, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. L'accesso sino alla qualifica funzionale quarta avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso pubblico in base alle disposizioni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 9.

##### *(Trattamento economico).*

1. Ai funzionari appartenenti alle ex carriere direttive del Ministero della difesa, a decorrere dal 1° gennaio 1989, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni riguardanti rispettivamente:

a) l'attribuzione ai funzionari della carriera direttiva, i quali abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;

b) l'attribuzione ai funzionari della carriera direttiva, che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.

2. Ai primi dirigenti del Ministero della difesa, al compimento di tre anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il trattamento economico di dirigente superiore ovvero si applicano, qualora più favorevoli, le disposizioni di cui al comma 1.

3. Per il personale appartenente alle ex carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria ed al personale operai l'inquadra-

mento, anche in deroga alla legge 11 luglio 1980, n. 312, avviene come segue:

a) A: IMPIEGATI:

1) ausiliaria: al IV livello:

al V livello dopo 15 anni di servizio nella stessa carriera;

2) esecutiva: al V livello:

al VI livello dopo 15 anni di servizio nella stessa carriera;

3) concetto: al VII livello:

all'VIII livello dopo 15 anni di servizio nella stessa carriera;

4) direttiva: al IX livello:

vice dirigente dopo 15 anni di servizio nella stessa carriera.

b) B: OPERAI:

1) operai comuni e qualificati: al IV livello:

al V livello dopo 15 anni di servizio;

2) operai specializzati: al V livello:

al VI livello dopo 15 anni di servizio.

4. Per tutto il personale civile del Ministero della difesa che svolge funzioni che comportino l'assunzione di particolari responsabilità, in relazione al contenuto della qualifica o del profilo di appartenenza, quali la direzione di uffici, servizi o di altre unità organiche, ovvero funzioni di coordinamento di operatori di pari qualifica o di qualifica inferiore, è istituito un compenso pari al 25 per cento dello stipendio tabellare iniziale per la durata di svolgimento di dette funzioni.

5. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali, saranno individuati i criteri e le modalità di attribuzione del compenso di cui al comma 4.

## ART. 10.

*(Trattamento economico accessorio).*

1. Per tutto il personale civile del Ministero della difesa è istituito un salario accessorio di produttività pari ad un terzo dello stipendio complessivo in godimento, da corrispondere in relazione alle condizioni di impiego, individuate con decreto ministeriale a seguito dell'accordo con le organizzazioni sindacali. Il salario accessorio sarà maggiorato per particolari condizioni di impiego fino ad un massimo del 30 per cento. Detto salario è interamente pensionabile e va corrisposto anche con la tredicesima mensilità.

2. Le misure del salario accessorio sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

3. I compensi incentivanti previsti rispettivamente dalle leggi 10 maggio 1983, n. 188 e dal decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, saranno correlati ai profili professionali individuali per il personale civile della difesa, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

4. I compensi di cui al comma 3 vanno rivalutati con periodicità triennale.

## ART. 11.

*(Trattamento economico del personale civile in caso di trasferimento d'autorità).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, al personale civile della difesa, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'arti-

colo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché dalla legge 10 marzo 1987, n. 100.

2. Il predetto trattamento economico è ridotto:

a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiori ad otto;

b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio.

4. Al predetto personale spetta inoltre un congedo straordinario per trasferimento di giorni venti.

#### ART. 12.

*(Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa).*

1. Gli operai che, comunque assunti e denominati risultino adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle lavorazioni od ai servizi generali del Ministero della difesa, retribuiti direttamente con i fondi stanziati nei capitoli riservati nel bilancio del ministero stesso, compresi gli operai in servizio tramite cooperative di lavoro o ditte appaltatrici di manodopera, sono ammessi ai concorsi loro riservati, prescindendo dal limite di età, fino al totale riassorbimento.

2. La disposizione del comma 1 si applica soltanto nei confronti di coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed abbiano lodevolmente prestato la loro opera, per almeno due anni, presso gli enti del Ministero della difesa, alla data di approvazione della presente legge.



## ART. 13.

*(Piano occupazionale).*

1. Il Ministero della difesa è delegato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di valutamento degli impiegati e degli operai, a bandire concorsi su base regionali per l'assunzione di n. 20.000 unità, anche con procedure semplificate e automatizzate, previ accordi con le organizzazioni sindacali, come previsto dalla contrattazione decentrata in materia.

## ART. 14.

*(Decorrenza).*

1. Le norme della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1989.

## ART. 15.

*(Clausola finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1989, valutato in lire 168 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.